

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" tel. 091.7077247 - fax 091.7077877 pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0033069 del 15/05/2024

OGGETTO:

Autorizzazione Unica Ambientale per impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in aree non conformi allo strumento urbanistico regionale -**OSSERVAZIONI**

> alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi (riportati nell'elenco allegato)

> > ai SUAP del Comuni della Sicilia (riportati nell'elenco allegato)

e, p.c.

al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

al Dipartimento regionale dell'Urbanistica

Pervengono da parte dei SUAP di alcune province numerose istanze di A.U.A. relative a impianti di gestione rifiuti in procedura semplifica ex artt. 214 - 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ubicati in zona destinata a verde agricolo ai sensi dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica.

Con disposizione n. 3830 del 20/01/2012, che ad ogni buon fine si allega alla presente, questo Dipartimento di concerto con il Dipartimento regionale dell'Urbanistica aveva invitato le Province a "rigettare l'istanza di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti in procedura semplificata per quegli impianti da realizzare sempre in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigente".

Come è noto le procedure semplificate ex artt. 214-216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. rappresentano una deroga di legge all'autorizzazione ordinaria alla realizzazione e all'esercizio di impianti per la gestione dei rifiuti, disciplinata dall'art. 208 del D.lgs. medesimo, e comportano l'iscrizione in un apposito Registro provinciale dedicato alle imprese che operano nel campo dei rifiuti in regime semplificato, previa comunicazione alla Provincia di competenza territoriale (ora Città Metropolitana o Libero Consorzio). I requisiti necessari per l'attivazione sono prefissati da standard ministeriali e precisamente dal D.M. 05/02/1998 per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 16/06/2002 per i rifiuti pericolosi.

A differenza dell'autorizzazione ordinaria ex art. 208, l'iscrizione alle procedure semplificate da parte della Provincia non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività, stante che la procedura semplificata dà titolo unicamente allo svolgimento delle operazioni di recupero oggetto di comunicazione, mentre la costruzione dell'impianto, ai sensi dell'art. 214, comma 7 del D.lgs. 152/2006 resta "disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali".

Le "comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" rientrano tra i titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. 59/2013 e pertanto i gestori di impianti che operano nel campo dei rifiuti in regime semplificato, soggetti al rilascio di almeno uno dei titoli di cui al predetto art. 3, presentano istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

L'Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. - ai sensi dell'art. 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013 "sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3", che non comprendono alcun titolo abilitativo edilizio. Va da sé che il richiedente, al momento dell'iscrizione, debba essere già in possesso dei requisiti (autorizzazioni) necessari per lo svolgimento dell'attività, e invero l'art. 215, comma 3, lettera b) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. assegna alla Provincia la verifica del rispetto "delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente".

Dalla lettura degli atti (verbali conferenze dei servizi e Determine Dirigenziali) relativi ai procedimenti di A.U.A. per impianti di gestione rifiuti in procedura semplifica ex artt. 214 – 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ubicati in zona non conforme allo strumento urbanistico, emerge che in alcuni casi tali impianti sono stati autorizzati previo

"parere di compatibilità/fattibilità urbanistica" del Comune di riferimento e senza alcuna autorizzazione in variante.

Considerato che non sono intervenute modifiche al quadro normativo di riferimento rispetto a quanto rappresentato con disposizione n. 3830 del 20/01/2012, l'unica autorizzazione di impianti di gestione rifiuti ubicati in area non conforme allo strumento urbanistico, ancorché in possesso dei requisiti in procedura semplificata, è quella ordinaria ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, che, come espressamente previsto al comma 6, "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e (...) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

Per quanto sopra, salvo diverso avviso dei Dipartimenti Regionali competenti per materia, ai fini dell'uniforme applicazione della normativa a livello regionale, si comunica che questo Ufficio, nell'ambito dei procedimenti di A.U.A. ex D.P.R. n. 59/2013 relativi a impianti di recupero rifiuti, renderà i pareri di competenza solo nei casi in cui non vi siano difformità allo strumento urbanistico.

Le Amministrazioni in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, sono invitate a verificare se le istanze di A.U.A., comprensive dell'iscrizione alle procedure semplificate ex artt. 214-216, soddisfano le condizioni di ammissibilità e legittimazione nei termini sopra riportati.

Il Dirigente del Servizio Antonio Patella

p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP Allegato n.3 al PROT 0038364 del 15/05/2024 CL 9.9.3.0.0.0/2/2010 - 15/05/2024

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO URBANISTICA

Prot. n. 3830 del 20 CEN 2012

OGGETTO: Autorizzazione impianti gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. non conformi allo strumento urbanistico comunale.

Raccomandata A/R

Provincia Regionale di Agrigento Piazza Aldo Moro, 1 92100 AGRIGENTO

Provincia Regionale di Caltanissetta V.le Regina Margherita 28, 93100 CALTANISSETTA

Provincia Regionale di Catania Centro Direzionale Nuova luce - Via Nuova luce, 67a 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)

> Provincia Regionale di Enna Piazza Garibaldi, 2, 94100 ENNA

Provincia Regionale di Messina Via XXIV Maggio – Palazzo Uffici 98100 MESSINA

Provincia Regionale di Palermo Centro Direzionale - Via San Lorenzo, 312 90146 PALERMO

> Provincia Regionale di Ragusa Viale del Fante 97100 RAGUSA

Provincia Regionale di Siracusa Via Malta, 106 96100 SIRACUSA

Provincia Regionale di Trapani Via XXX Gennaio, 5 91100 TRAPANI

In seguito all'emanazione del D.Lgs. 04/2008 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, gli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del suddetto decreto, qualora ricadano tra le tipologie di cui all'Allegato IV alla parte seconda del medesimo Decreto.

In conseguenza di quanto sopra esposto, sono pervenuti e continuano a pervenire a questo Assessorato istanze di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per impianti in fase di rinnovo di autorizzazione e/o di nuova realizzazione.

Dall'analisi degli elaborati tecnico-progettuali è stato rilevato che la maggior parte dei suddetti impianti sono ubicati in zona destinata a verde agricolo ai sensi del vigente strumento di pianificazione urbanistica.

Tale situazione non può essere sanata in fase di rinnovo di autorizzazione in quanto gli artt. 214-216 del suddetto decreto non contemplano alcuna deroga in materia di urbanistica. Viceversa l'art. 208 comma 6 del medesimo decreto (autorizzazione in procedura ordinaria alla realizzazione ed alla gestione di impianti per la gestione dei rifiuti) prevede che l'approvazione del progetto costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Pertanto, si invitano codeste Amministrazioni a valutare la legittimità delle autorizzazioni degli impianti già autorizzati in difformità urbanistica ed a rigettare l'istanza di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti in procedura semplificata per quegli impianti da realizzare sempre in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigente. Il tutto senza pregiudizio degli accertamenti e delle conseguenti azioni atte a consentire il riordino edilizio di aree interessate da eventuali opere abusive.

IL DIRIGENTE GENERALE DRA
(Giovanni Arngne)

IL DIRIGENTE GENERALE DRU



